

IMPOSTE E TASSE

Ordinanza Giudice di pace di Ficarolo del 24 febbraio 2010

IMPOSTE E TASSE - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO PER I RICORSI INNANZI AL GIUDICE DI PACE AVVERSO VERBALI COMMINTANTI SANZIONI AMMINISTRATIVE EX ART. 23 DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N. 689 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - DISPOSIZIONE INTRODOTTA DALLA LEGGE FINANZIARIA PER IL 2010

Norme impugnate: art. 2, comma 212, della legge 23/12/2009 n. 191 (legge finanziaria 2010)

Parametri costituzionali: artt. 3 e 24 Cost.

Il Giudice di Pace di Ficarolo, con ordinanza del 24 febbraio 2010, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 212, della legge 23/12/2009 n. 191 (legge finanziaria 2010) nella parte in cui, introducendo l'art. 6 bis nel DPR 30 maggio 2002 n. 115 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), ha previsto l'obbligo del pagamento del contributo unificato, pari ad un minimo 30 euro, oltre ad 8 euro di bollo, in caso di proposizione del ricorso al Giudice di pace avverso verbali comminanti sanzioni amministrative ex art. 23 L. 689/81 e successive modificazioni.

Il remittente, aderendo alla tesi prospettata dal ricorrente nel procedimento *a quo*, ravvisa una violazione del principio di ragionevolezza, sancito dall'art. 3 della Costituzione, in quanto la norma introduce il pagamento di un tributo di importo variabile ma che, nel minimo, è superiore alle stesse sanzioni amministrative di molte norme del Codice della strada, con un'evidente sproporzione tra il valore della controversia e le spese che devono essere in ogni caso anticipate dal ricorrente.

Inoltre, verrebbe minato in maniera sostanziale anche il diritto di difesa sancito dall'art. 24 della Costituzione, in quanto l'onere introdotto dalla legge finanziaria si porrebbe come ostacolo di natura economica all'accesso alla giurisdizione e sarebbe contrario alla *ratio* stessa della L. 689/81, che prevede forme semplici (non obbligatorietà di "difesa tecnica", introduzione della causa con semplice lettera raccomandata, etc...) proprio per consentire a tutti i cittadini di adire il giudice civile per ottenere rapidamente una giusta sentenza, senza spesa o comunque con il minimo dispendio di denaro.